

LA RILEVANZA DEL DANNO-EVENTO NELL'ATTUALE APPLICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

di Roberto Cippitani e Alessandra Langella^(*)^(**)

FONTE

Urbanistica e appalti, 2023, 2, 198

Le Sezioni Unite propongono un punto di mediazione riguardante il danno da occupazione illegittima di immobile, in particolare con riguardo alla questione se il danno da occupazione *sine titulo* debba o meno considerarsi *in re ipsa*. L'intervento delle Sezioni Unite mira a comporre i diversi approcci della Sezione Seconda, favorevole ad ammettere la risarcibilità del danno in sé, e della Sezione Terza orientata a ritenere necessaria la dimostrazione della perdita subita.

In pratica, le Sezioni Unite aprono alla risarcibilità del danno *in re ipsa* per occupazione illegittima dal momento che quest'ultima incide di per sé, intaccandolo, sul diritto di godimento del proprietario e da ciò consegue che quel danno può essere presunto in ragione delle particolari caratteristiche dell'evento dal quale origina. Ma, ed in ciò sta la "moderazione" tra i due orientamenti, non si consente di prescindere da un danno-conseguenza.

La sentenza in commento può costituire uno spunto di riflessione sulla effettiva rilevanza del danno-evento nel diritto attuale, in cui la responsabilità civile assume altre funzioni ulteriori rispetto al ristoro degli interessi esclusivamente patrimoniali.

Sommario: [Il contrasto giurisprudenziale e il "punto di mediazione" delle Sezioni Unite - L'intervento delle Sezioni Unite e lo "stato dell'arte" in materia di danno "in re ipsa"](#) - Differenze e connessioni tra "evento di danno" e "danno evento" - Tutela risarcitoria e tutela reale - Questioni della rilevanza del danno "in re ipsa" nel caso di interessi non esclusivamente patrimoniali - La relativizzazione della funzione del danno-evento nella responsabilità civile

[Il contrasto giurisprudenziale e il "punto di mediazione" delle Sezioni Unite](#)

Il 15 novembre 2022 le Sezioni Unite si sono pronunciate sul contrasto formatosi in giurisprudenza tra due orientamenti opposti in materia di danno da occupazione illegittima di immobile.

L'intervento chiarificatore della Cassazione in funzione nomofilattica è stato sollevato da due ordinanze interlocutorie, una della Seconda⁽¹⁾⁽²⁾ e l'altra della Terza Sezione⁽³⁾, entrambe pronunciate nell'ambito di pretese risarcitorie per altrui condotta usurpativa di immobile.

Le ordinanze, ciascuna con la propria "sensibilità culturale derivante dalla rispettiva competenza tabellare"⁽⁴⁾ portavano all'attenzione del consesso il disaccordo riguardo sulla questione se il danno da occupazione *sine titulo* dovesse o meno considerarsi *in re ipsa*, nonché sulle questioni annesse degli oneri probatori gravanti sul proprietario per ottenere il risarcimento del danno e se quest'ultimo fosse o meno risarcibile ai sensi degli *artt. 1223 e 2056 c.c.*

Secondo il primo orientamento, cui aderiva la Seconda Sezione civile, nell'occupazione illegittima dovrebbe rintracciarsi un danno in sé, implicito dal momento che viene limitata la possibilità del proprietario di godere e disporre del bene.

In questo senso, si riconosce l'occupazione abusiva come fonte di una perdita *in re ipsa*.

Essa determinerebbe un'alterazione negativa nel patrimonio del soggetto leso per la "limitazione del godimento della cosa" e la "diminuzione temporanea del valore della proprietà"⁽⁵⁾. Con la conseguenza che nessuna "specifica attività probatoria"⁽⁶⁾ servirebbe essendo il deterioramento insito nella mancata fruizione (anche solo saltuaria o potenziale) del bene occupato.

La prova del fatto usurpativo consumerebbe interamente quella a valere sul danno, il quale resta presunto⁽⁷⁾ (o danno normale) dal momento che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, un'utilità è sempre ricavabile dal bene data la sua normale fruttuosità; ferma restando la possibilità per l'occupante di provare che il proprietario non avrebbe comunque usato l'immobile.

Il danneggiato avrà l'onere di quantificare il danno ma, in mancanza, quello potrà essere liquidato dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto "danno figurativo", cioè prendendo a riferimento il valore locativo o venale del bene a valori di mercato⁽⁸⁾.

L'altro indirizzo (recepito dalla Sezione Terza della Cassazione) stabiliva che l'occupazione per essere causa di risarcimento deve aver cagionato una perdita reale, la quale deve essere allegata dal proprietario quale danno-conseguenza dell'evento⁽⁹⁾.

Ciò a ragione del fatto che la lesione di una situazione giuridica protetta dall'ordinamento non è sempre certo che determini un pregiudizio effettivo per il soggetto che ne è titolare.

Invero, la responsabilità aquiliana ha lo scopo di proteggere chi ha subito un danno in conseguenza della condotta tenuta da un altro consociato, chiamando quest'ultimo a sanare gli effetti derivati dal fatto illecito commesso.

In questo senso, l'ordinanza della Terza Sezione, contrapposta nella parte in cui vorrebbe fosse riconosciuto un danno *in re ipsa*, rifugge l'idea della risarcibilità del danno-evento che si pone lontano dalle finalità della responsabilità civile⁽¹⁰⁾ e per farlo ricorre alla "storia del danno non patrimoniale". In questo senso, applica al caso specifico sollevato del danno per occupazione *sine titulo* il principio fissato nelle Sezioni Unite di San Martino dell'11 novembre 2008 nelle quali si afferma che il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato come danno conseguenza⁽¹¹⁾, non essendo mai *in re ipsa*.

Secondo questo orientamento, ritenere che la mera lesione di un diritto possa essere fonte dell'obbligazione risarcitoria potrebbe alterare la logica funzionale della responsabilità civile. Inoltre, ammettere che il proprietario del bene occupato possa agire per il risarcimento del danno per la mera lesione del diritto anche quando manchi in concreto una conseguenza dannosa dell'occupazione significherebbe inserire uno strumento a connotato punitivo oltre i casi in cui l'ordinamento lo consente⁽¹²⁾.

Per queste ragioni, l'automatismo tra lesione e pregiudizio risarcibile dovrebbe essere eliminato e mantenuto "inalterato l'ordinario riparto degli oneri di allegazione e di prova"⁽¹³⁾, anche considerando che un regime più agevolato in termini probatori potrebbe "comprimere il diritto alla difesa del danneggiante".

In verità, una parte della giurisprudenza⁽¹⁴⁾ già escludeva il contrasto fra gli indirizzi indicati in quanto solo "apparente".

Non vi sarebbe una distanza reale tra le due letture dal momento che entrambe ritengono che il danneggiato debba rispondere a certi oneri probatori.

Seguendo la lettura per la quale non si può riconoscere un danno *in re ipsa*, dovrebbe essere provata l'esistenza di un danno conseguenza, il quale pur col ricorso a presunzioni semplici comunque dovrebbe essere provato; allo stesso modo, l'altro orientamento conferma il principio di diritto della necessità della prova del danno-conseguenza per il probabile impiego che dell'immobile avrebbe fatto il legittimo titolare⁽¹⁵⁾.

In ogni caso, sul contrasto sono intervenute le Sezioni Unite, le quali hanno escluso di poter ridurre la questione ad un mero "artificio logico secondo cui danno *in re ipsa* significherebbe in realtà prova *in re ipsa*" (v. il punto 4.4. della decisione in commento).

Il Supremo consesso ha adoperato una soluzione di "mediazione" tra gli orientamenti della seconda e terza sezione, come pochi mesi prima già aveva fatto la Terza Sezione della Cassazione⁽¹⁶⁾.

Le Sezioni Unite affermano pertanto i seguenti principi di diritto:

"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta";

"nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato";

e, infine, "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato".

In pratica, le Sezioni Unite aprono al danno *in re ipsa* per occupazione illegittima dal momento che quest'ultima incide *di per sé*, intaccandolo, sul diritto di godimento del proprietario e da ciò consegue che quel danno può essere presunto in ragione delle particolari caratteristiche dell'evento dal quale origina. Ma, ed in ciò sta la "moderazione" tra i due orientamenti, non si consente di prescindere da un danno-conseguenza.

È necessario perché si configuri la responsabilità civile che vi sia stata nel concreto l'impossibilità di godere direttamente o indirettamente (mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo) della proprietà.

Tale perdita deve essere provata e qualora sia difficile quantificarla si può ricorrere (secondo principio di diritto) alla liquidazione del giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.

Infine, qualora vengano provati a causa dell'occupazione il mancato godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato, ovvero la mancata vendita ad un prezzo più conveniente di quello di mercato, allora si potrà agire per ottenere il mancato guadagno.

[L'intervento delle Sezioni Unite e lo "stato dell'arte" in materia di danno "*in re ipsa*"](#)

L'arresto "di mezzo" delle Sezioni Unite si inserisce come step ulteriore di un'evoluzione giurisprudenziale che da anni si sussegue in termini generali nel contesto della materia della responsabilità extracontrattuale⁽¹⁷⁾.

La sola modifica che è stata apportata all'[art. 2043 c.c.](#) rispetto al precedente art. 1151 del codice del 1865 è l'aggiunta dell'attributo dell'"ingiustizia" al danno risarcibile.

Il riferimento all'"ingiustizia" e alla sua "storia plurale"⁽¹⁸⁾ potrebbe essere di aggancio per spiegare il danno-evento e danno-conseguenza in materia di occupazione illegittima; ed inoltre, rispetto al riferimento alle diverse teorie della tipicità della responsabilità extracontrattuale ovvero come clausola generale.

Con riguardo al primo aspetto, secondo una parte della dottrina, il danno ingiusto integrerebbe il fatto illecito in quanto lesione di un interesse giuridicamente tutelato nella vita di relazione (danno evento), tra i quali rientrano in primo luogo quelli concernenti la persona e la proprietà con la conseguenza che la loro tutela si immedesima nella tutela di tali diritti

potendosi parlare indifferentemente di danno ingiusto come lesione dell'interesse o del diritto. Il danno-conseguenza concorrerebbe a integrare l'evento lesivo nella misura in cui risulta idoneo ad aggravare la lesione originaria⁽¹⁹⁾.

Un secondo orientamento ritiene che quella dell'"ingiustizia" del danno sia una clausola generale che permetterebbe di configurare il nostro ordinamento come un sistema aperto nel quale possono confluire sempre nuove ipotesi di illeciti⁽²⁰⁾.

Nel secondo senso, la decisione della Suprema Corte ha messo d'accordo i diversi indirizzi della giurisprudenza, i quali si ispiravano a due letture che configurano il danno nel sistema della responsabilità in modo diverso.

Nella sentenza le due teorie vengono richiamate: quella normativa o giuridica e quella causale.

La differenza in termini astratti tra le due diverse tesi di qualificazione del danno risiede nel dato che, mentre la prima ritiene che il danno sia qualificato dalla lesione della sfera giuridica, coincidendo l'oggetto del danno con il contenuto del diritto violato e, quindi, il danno sarebbe conseguenza della lesione di una situazione giuridica soggettiva; secondo l'altra visione, il danno coincide con la diminuzione patrimoniale, non dipenderebbe cioè dalla mera lesione della situazione giuridica ma rileverebbe in quanto danno-conseguenza che deriva da un evento di danno.

La teoria giuridica ha origine in Germania intorno agli anni '30⁽²¹⁾ e porta in sé un sistema che, come nel diritto romano, delimita gli illeciti entro la tipicità.

La disposizione normativa del par. 823 (1) BGB la rifletterebbe stabilendo che "chiunque violi intenzionalmente o per negligenza la vita, il corpo, la salute, la libertà, la proprietà o qualsiasi altro diritto di un'altra persona è obbligato a risarcire l'altra persona per il danno che ne deriva" e (2) soggiace allo stesso obbligo "chiunque violi una legge intesa a proteggere un'altra persona".

L'altra concezione è quella causale.

Essa salda l'obbligo risarcitorio ad una diminuzione patrimoniale, un peso o un costo effettivo a carico del danneggiato: deve essere cioè compiuta un'operazione di misura della differenza dello stato del patrimonio del soggetto danneggiato prima e dopo il fatto dannoso (*differenztheorie*)⁽²²⁾ per verificare che un danno ci sia stato.

Del resto, applicare l'impianto teorico della *differenztheorie*, il quale era "storicamente nato come criterio per qualificare il danno in senso giuridico", in materia di occupazione *sine titulo*, è facile dal momento che, di fatto, si tratta di stimare danni che riguardano la lesione della proprietà, trattandosi "idealmente di un patrimonio in senso economico"⁽²³⁾.

In termini generali, comunque, così facendo si sposta il paradigma: dall'antigiuridicità della condotta del danneggiante alla lesione effettivamente prodotta in capo alla vittima.

Il diritto al risarcimento sorgerebbe nelle conseguenze pregiudizievoli e, in mancanza di quelle, mancherebbe un danno essendo privo di accertamento il nesso di causalità giuridica (ex [art. 1223 c.c.](#)) tra evento e conseguenza.

Dunque, il riferimento all'“ingiustizia” del danno determinerebbe in modo aderente alla tesi della tipicità una delimitazione degli interessi meritevoli di tutela (ad esempio all'inizio ciò avveniva solo con riguardo ai diritti soggettivi assoluti); in conformità alla seconda valutazione di idee, lo stesso carattere dell'“ingiustizia” richiederebbe un'operazione valutativa di “comparazione con l'interesse sottostante al fatto aggressivo, alla luce delle concrete modalità della lesione”⁽²⁴⁾.

Differenze e connessioni tra “evento di danno” e “danno evento”

La distinzione tra “evento dannoso” e “danno” non è ristretta al nostro ordinamento.

È la stessa differenza che intercorre tra i concetti francesi di “*dommage*” e “*préjudice*” che corrispondono a quelli romanistici di *damnum* e *praeiudicium*⁽²⁵⁾.

Essa è compiuta anche dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE⁽²⁶⁾, in una causa per abuso di posizione dominante contrario agli attuali artt. 101 e 102 TFUE di due società convenute per una richiesta risarcitoria in favore di un'altra società operatrice nel settore dei trasporti aerei.

Come specificato dall'Avvocato Generale l’“evento dannoso” rileverebbe ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale mentre il “danno” servirebbe alla valutazione di merito (punto 28 delle conclusioni presentate il 28 febbraio 2018). In questo senso, la nozione “evento dannoso”, che è propria del diritto dell'Unione, servirebbe a determinare la competenza giurisdizionale mediante l'individuazione dei luoghi che hanno uno stretto collegamento con la controversia; mentre, la nozione di “danno” o “lesione” sarebbe rivolta ad individuare le conseguenze negative per l'attore, le quali servono come base per il calcolo del risarcimento del danno (il quale verrebbe definito dal diritto nazionale).

Tra “evento dannoso” e “danno” c'è un legame.

All'interno del nostro sistema, come conferma anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite, nell'individuazione del danno risarcibile, sulla base di un nesso di “causalità materiale” il fatto idoneo a fondare la responsabilità dovrebbe risultare collegato all'evento lesivo; e sulla base del nesso di causalità giuridica si dovrebbero identificare le conseguenze dirette dell'azione sulla base delle regole degli [artt. 1223 e 2056 c.c.](#)

In questo senso, il giudizio di condanna al risarcimento del danno andrebbe scomposto logicamente in due operazioni distinte, due “segmenti autonomi”⁽²⁷⁾.

La prima consiste nel determinare il pregiudizio, identificando precisamente tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno che si riflettono sui beni o sugli interessi colpiti; la seconda comporta la traduzione in termini monetari dell'area del

danno identificato in precedenza⁽²⁸⁾.

Tutela risarcitoria e tutela reale

Le Sezioni Unite ammettono la tutela risarcitoria oltre quella reale a favore del titolare del bene occupato *sine titulo*.

In termini generali, il ricorso alla tutela reale o a quella risarcitoria dipende dalla lesione procurata al diritto di proprietà.

Quando si viola una norma di attribuzione del diritto di proprietà e si incide negativamente sulle facoltà inerenti alla sua titolarità e sulla possibilità di difendere tale diritto, l'azione di tutela è un'azione reale.

Se la lesione riflette l'integrità dell'oggetto del diritto di proprietà, il mezzo di tutela è l'azione personale di risarcimento del danno⁽²⁹⁾.

La dottrina discute se la richiesta di risarcimento in aggiunta all'azione di rivendica (*art. 948, comma 1, c.c.*) o all'azione negatoria (*art. 949, comma 2, c.c.*) sia una specificazione della responsabilità dell'*art. 2043 c.c.* ovvero se queste azioni risarcitorie accessorie siano azioni speciali, come tali sottoposte a regole diverse. Invero, così ritenendo, non spetterebbe al proprietario l'onere di dimostrare l'esistenza del danno, essendo un danno presunto⁽³⁰⁾.

È tutto qui che gioca la questione posta dal contrasto "se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria" (punto 4.5 della Sentenza in commento).

Le Sezioni Unite, in primo luogo, danno una risposta positiva al quesito; tuttavia, al fine di salvaguardare il "punto di mediazione", chiariscono che la tutela risarcitoria per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto deve comunque rispettare la distinzione con la tutela reale.

In questo senso, la tutela si estenderebbe al piano risarcitorio quando dalla lesione della facoltà di godimento della proprietà derivi una perdita patrimoniale, sussista cioè un danno conseguenza.

In questo modo, si rispettano i presupposti di legge per il sorgere dell'obbligo risarcitorio cioè il verificarsi di un danno in conseguenza del fatto illecito, dal momento che per principio generale se manca un danno manca la categoria della responsabilità civile.

Inoltre, nella misura in cui "l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno", e il danno venga ancorato alla "concreta possibilità di godimento persa" potendo essere risarcito solo la perdita reale subita; così facendo il consesso concilia i precedenti contrasti.

Dalla teoria normativa del danno si prende che deve essere risarcito il contenuto del diritto violato, ma all'opposta teoria causale può essere riferito il fatto di ricondurre la violazione giuridica a una specifica e concreta perdita subita (punto 4.7 della sezione in commento).

In ogni modo, anche in questo caso, seguire la teoria normativa o causale porta a una risposta diversa al "brutale" interrogativo se il danno per occupazione abusiva di immobile sia *in re ipsa* o se si debba configurare come danno-conseguenza, ed entro quali limiti si possano adoperare presunzioni per la relativa prova⁽³¹⁾.

Questioni della rilevanza del danno "*in re ipsa*" nel caso di interessi non esclusivamente patrimoniali

La sentenza in esame si inserisce in un quadro di altre situazioni in cui negli ultimi anni si è valutato la ricorrenza dei danni "*in re ipsa*" diversi da quelli riferibili al diritto di proprietà.

Un caso è rappresentato dalla qualificazione dei giudici italiani della responsabilità della pubblica amministrazione, che generalmente si considera peculiare rispetto allo schema generale della responsabilità extracontrattuale⁽³²⁾.

La giurisprudenza normalmente sottolinea la necessità di accertare gli elementi identificativi della responsabilità civile, quali la condotta antigiuridica, il nesso di causalità, e appunto il danno⁽³³⁾. In ogni modo nella concreta determinazione di tali elementi si fa ampio utilizzo a "presunzioni", come nel caso della colpevolezza della P.A.⁽³⁴⁾, di cui l'illegittimità del provvedimento costituisce un indice presuntivo⁽³⁵⁾.

Infatti, si ritiene che date le caratteristiche del rapporto tra amministrazione e privato si può derogare alla disciplina generale della responsabilità aquiliana, non richiedendosi alla parte lesa un particolare sforzo probatorio "per dimostrare la colpa dell'apparato amministrativo in quanto, pur non essendo configurabile una generalizzata presunzione di colpa di quest'ultima, in mancanza di una espressa previsione normativa, possono operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice di cui all'[art. 2727 c.c.](#) desunta dalla singola fattispecie, con la conseguenza che il privato può invocare l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile a fronte del principio di prova che comunque deve essere fornito dal privato, sia pure in maniera non rigorosa".

Sul piano dell'accertamento del danno, la giustizia amministrativa segue in linea di massima il paradigma del danno evento negando che il danno possa descendere dall'agire illegittimo della P.A. dovendosi allegare, da parte del ricorrente fatti specifici⁽³⁶⁾, in vista di provare l'"an" ed il "quantum" con tutti i mezzi di prova inclusi ovviamente quelli di natura logica basato su gli elementi proposti dalla parte interessata⁽³⁷⁾.

In modo particolare, la decisione dell'Adunanza Plenaria del [Cons. Stato n. 7/2013](#) riguardate il caso di danni non patrimoniali, come la violazione dei diritti dei lavoratori pubblici al riposo settimanale (in violazione quindi dell'[art. 36](#),

comma 3, Cost.)⁽³⁸⁾ riafferma la necessità di identificare il danno evento. Tuttavia, l'Adunanza Plenaria riconosce (v. in particolare il par. 3.2 della parte motiva) che nel caso di danno non patrimoniale per lesione di interessi rilevanti (come il danno biologico e quello esistenziale) deve ritenersi pienamente ammissibile il ricorso a presunzioni, intese nel senso tecnico di presunzioni semplici e cioè di "conseguenze che (...) il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato" (*art. 2727 c.c.*) soggette al prudente apprezzamento del giudice (*art. 2729 c.c.*) che "non costituiscono uno strumento probatorio di rango 'secondario' nella gerarchia dei mezzi di prova e 'più debole' rispetto alla prova diretta o rappresentativa, valendo sostanzialmente, come la presunzione legale, a facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria".

Quindi "il convincimento del giudice può ben fondarsi anche su una sola presunzione, purché grave e precisa, e non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza".

Come già detto, pertanto, sulla parte interessata incombe l'onere di produrre la prova del "fatto-base" sul quale fondare la pretesa risarcitoria.

Un altro caso, peraltro incidentalmente citato nella sentenza in commento, è quello del risarcimento del danno conseguente alla violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'*art. 82, par. 1, Reg. UE 2016/679* "Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (cfr. anche l'*art. 23, Dir. 95/46/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995).

Nella interpretazione di detta disposizione, l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia nel caso UI⁽³⁹⁾ - che riguardava il trattamento di dati da parte di un'impresa editrice di indirizzi dei possibili destinatari di pubblicità elettorale senza consenso - esclude che "l'interpretazione che associa, automaticamente, la nozione di 'violazione' a quella di 'risarcimento' in assenza di danno" possa essere "conforme al testo dell'*articolo 82* del Regolamento".

Nella giurisprudenza italiana si concorda con questo approccio e cioè che "il danno alla *privacy* (come ogni danno non patrimoniale) non sussiste in '*re ipsa*'"⁽⁴⁰⁾. Il giudice deve stabilire se la lesione del diritto sia grave e che il danno sia "serio" ("quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato"), e in quanto non operi la necessaria tolleranza che deriva dal dovere di solidarietà ex *art. 2 Cost.*⁽⁴¹⁾. In ogni modo il danno va provato essenzialmente attraverso presunzioni⁽⁴²⁾.

Anche in altre ipotesi, come la violazione del danno di immagine, la giurisprudenza non ritiene che la risarcibilità del danno coincida con la lesione dell'interesse protetto, ma tale danno si può comunque provare ed accertare sulla base della constatazione che la diffusione di notizie false e offensive che possano incidere negativamente sulla reputazione e l'onore di una persona, causino probabilmente una ripercussione negativa sulla vita di relazione e sociale⁽⁴³⁾.

Ancora, nella giurisprudenza sul danno provocato dalle illegittime segnalazioni sulla Centrale rischi, si osserva un deciso favore nei confronti dell'attore, rispetto al modello della responsabilità aquiliana, soprattutto attraverso l'ampio uso delle presunzioni semplici e del risarcimento secondo equità⁽⁴⁴⁾.

In altri ambiti, la normativa vigente prevede il risarcimento del danno conseguente dalla mera violazione del comando legislativo, come accade per esempio nel diritto dei consumatori.⁽⁴⁵⁾ Il risarcimento non si riferisce solo ai danni pecuniari, come stabilito, ad esempio, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Leitner⁽⁴⁶⁾, con riferimento alla normativa sui contratti di viaggi "tutto compreso".

Oppure è il caso della responsabilità ambientale dove si osserva una forte ridimensionamento dell'onere probatorio riguardo alla colpevolezza, al nesso di causalità, ma anche del danno⁽⁴⁷⁾. Ciò in quanto, come affermato dalla Commissione Europea, nel Libro bianco sulla responsabilità per danno all'ambiente⁽⁴⁸⁾, l'applicazione delle regole ordinarie in tema di prova della responsabilità aquiliana, sarebbe difficile.

La relativizzazione della funzione del danno-evento nella responsabilità civile

La sentenza in commento ribadisce la teoria del danno evento, il che appare in linea con la sistematica del diritto civile in epoca moderna, basata su un ideale patrimonialistico e individualistico⁽⁴⁹⁾.

Il diritto privato dei codici civili regola la circolazione e l'aggregazione intorno ai soggetti del loro patrimonio attraverso elementi quali i diritti reali e le obbligazioni.

Nella configurazione del diritto privato patrimoniale i movimenti degli elementi patrimoniali sono ammissibili solo se sono giustificati da un movimento patrimoniale in senso contrario.

Qualsiasi perdita patrimoniale di un soggetto deve essere giustificata o equilibrata attraverso il sistema giuridico, con regole come il risarcimento in caso di danni o di movimenti patrimoniali senza causa⁽⁵⁰⁾. La responsabilità civile è il principale strumento giuridico per ricostituire il patrimonio diminuito per effetto del comportamento dell'agente e quindi la presenza di un danno identificabile e valutabile economicamente, si configura come essenziale.

Questo schema può ritenersi valido quando la responsabilità civile viene utilizzata per tutelare un diritto di natura squisitamente patrimoniale come la proprietà nel caso in esame.

Tuttavia, detto approccio incontra diverse eccezioni e temperamenti.

Ciò accade nel caso in cui la responsabilità extracontrattuale serva a tutelare i diritti fondamentali, come è desumibile dalla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana in tema di protezione del diritto alla salute di cui all'*art. 32 Cost.* Detto diritto merita una tutela risarcitoria in sé per qualunque sua menomazione (v. per esempio la sentenza *Corte cost. 19 giugno 1990, n. 297*)⁽⁵¹⁾. La risarcibilità del danno per la violazione dei diritti fondamentali, senza la necessaria prova del danno, è peraltro conosciuta in altri ordinamenti, come quello nordamericano⁽⁵²⁾ e a livello internazionale, come nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani⁽⁵³⁾. La Corte di Strasburgo, peraltro, quando dalla condotta illegittima dello Stato derivano anche danni patrimoniali, richiede un chiaro nesso di causalità tra il danno lamentato dal ricorrente e la violazione della Convenzione, ma comunque nel caso non si possa procedere ad un calcolo preciso delle somme necessarie per una riparazione completa delle perdite pecuniarie subite, dato il carattere intrinsecamente incerto del danno derivante dalla violazione, prevede un risarcimento basato sull'equità⁽⁵⁴⁾.

Inoltre, come si è visto nel paragrafo precedente, ricorrono diversi casi in cui l'attenuazione della precisa identificazione del danno è particolarmente difficile per la vittima date le caratteristiche del danno (come in materia di danno ambientale) o la posizione "asimmetrica" del danneggiato rispetto all'agente (v. il caso del danno del consumatore nei confronti del professionista).

In ogni modo, anche nei casi in cui si esclude che si possa risarcire il danno "*in re ipsa*" (come nel caso di violazione della *privacy*; il danno di immagine; la responsabilità della pubblica amministrazione, ecc.) riguardanti interessi non esclusivamente patrimoniali, la rigida applicazione dello schema patrimonialistico del risarcimento, porterebbe ad una inefficiente protezione di detti interessi.

Per questo motivo si enfatizza la necessità che il giudice faccia un ampio ricorso all'uso delle presunzioni semplici basate comunque su qualunque elemento che permetta una valorizzazione del danno prodotto.

Inoltre, in questi casi si adottano tecniche per assicurare forme di ristoro del soggetto danneggiato, sebbene in modo parziale e sussidiario. È il caso della tutela degli interessi legittimi o di altre situazioni giuridiche soggettive nei rapporti con la pubblica amministrazione⁽⁵⁵⁾, che oltre con il risarcimento del danno oggi ammesso anche dalla giurisprudenza nazionale⁽⁵⁶⁾, si realizza anche attraverso "indennizzi", come quelli previsti dal citato *art. 42-bis, d.P.R. n. 327 del 2001* o dagli artt. 2-bis, comma 1-bis, 21-quinquies, comma 1-bis, *L. n. 241/1990*. Questi esempi, citati dalla sentenza in commento come eccezione alla regola della rilevanza della risarcibilità del danno evento, possono anche leggersi come espressione di un principio più generale per cui la responsabilità civile odierna si adatta alla tipologia degli interessi in gioco, in modo da consentire una protezione in ogni caso.

Il che appunto dipende dal fatto che la funzione della responsabilità civile è in realtà più ampia di quanto si possa pensare e va ben al di là della prospettiva patrimonialistica, per cui la responsabilità civile avrebbe la unica funzione di restaurare la

sfera patrimoniale del soggetto danneggiato⁽⁵⁷⁾.

Come già mettevano in luce i Pandettisti, da un lato la disciplina romanistica conosceva ipotesi di responsabilità civile non fondata sulla diminuita integrità delle cose⁽⁵⁸⁾, ma dall'altro non sfuggiva il carattere in qualche modo sanzionatorio (seppure nell'ambito civile) della responsabilità da "delitto"⁽⁵⁹⁾. Anche nel diritto odierno, come è stato osservato in dottrina, indipendentemente dall'ammissibilità in via generale delle sanzioni civili, non è escluso che la funzione sanzionatoria si realizzi in casi particolari⁽⁶⁰⁾. Infatti, una tale funzione potrebbe essere svolta dal combinato disposto degli *artt. 1223, 1226 e 2056 c.c.*, attraverso la previsione minima del contenuto del risarcimento, e attraverso i poteri equitativi del giudice in relazione alle circostanze del caso, nonché tenendo conto non solo della perdita subita dalla vittima, ma anche della condotta antigiuridica del danneggiante, del suo grado di colpevolezza, e dell'arricchimento che deriva dal fatto ingiusto.

La stessa Cassazione, come ricorda incidentalmente la sentenza in commento con riferimento alla decisione Cass. Civ., SS.UU., 5 luglio 2017, n. 16601⁽⁶¹⁾, ha riconosciuto che "Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile", sebbene condizionando questa ammissibilità alla esistenza di una disposizione di legge.

In un sistema di relazioni civili, come quello odierno, non più centrato esclusivamente sull'equilibrio patrimoniale, gli strumenti di diritto privato, tra i quali la responsabilità civile, sono mezzi flessibili e potenti per soddisfare diritti e perseguire interessi individuali e collettivi⁽⁶²⁾.

Sebbene lo schema della responsabilità civile rimanga fondamentalmente lo stesso, possono cambiare e adattarsi alle circostanze gli elementi della responsabilità stessa, quali la colpevolezza, il nesso di causalità e appunto il danno.

L'accertamento di questi elementi appare oggi subordinata alla necessità di proteggere un certo diritto o altro interesse.

Emblematico è l'approccio seguito dal diritto sovranazionale, che mirando a detta effettività nella tutela, considera non adeguato adottare il più rigido schema probatorio sugli elementi della responsabilità, come affermato in ambiti diversi, come quella per danno ambientale⁽⁶³⁾ o i diversi profili di responsabilità della pubblica amministrazione⁽⁶⁴⁾.

Si propende in questi e altri casi alla "oggettivazione" delle forme di responsabilità, come è mostrato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, per esempio nella celebre sentenza nel caso *Brasserie du pécheur - Factortame*⁽⁶⁵⁾, dove, tra l'altro, si afferma che le modalità di determinazione del risarcimento del danno devono essere in linea con gli obiettivi di attuazione del diritto sovranazionale (v. in particolare il punto 90 della sentenza).

Questa "flessione" del danno e degli altri elementi della fattispecie sono da realizzare in modo da tutelare in concreto gli interessi considerati rilevanti, attraverso la responsabilità civile, al di là di altre forme di reazione dell'ordinamento, come attraverso il diritto amministrativo o penale.

(*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

(**) La nota deriva dal lavoro congiunto dei due autori. In ogni modo sono da attribuire a A. Lagella i primi quattro paragrafi e gli ultimi due a R. Cippitani.

(1) *Cass. Civ., Sez. II, 8 febbraio 2022, n. 3946.*

(2) M.L. Chiarella, *Occupazione sine titulo e risarcimento del danno patrimoniale*, in *Giur. it.*, 2022, 5, 1071; *Cass. Civ., Sez. II, 8 febbraio 2022, n. 3946*, G. Longo, *La natura in re ipsa del danno derivante dalla perdita della facoltà di godimento dell'immobile al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Danno e resp.*, 2022, 3, 324-333; F. Ruggiero, *Diritto di proprietà, danno in re ipsa e prova presuntiva: una soluzione alternativa*, in *Danno e resp.*, 2022, 3, 333-340.

(3) *Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2022, n. 1162.*

(4) C. Scognamiglio, *Il danno ingiusto e la sua prova; l'occupazione abusiva di un immobile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 4, 892.

(5) Punto 8 dell'ordinanza *Cass. Civ., Sez. II, 8 febbraio 2022, n. 3946*, p. 6.

(6) *Idem.*

(7) Per un caso interessante di "danno presunto": B. Andò, *Libertà d'informazione e reputazione: Sullivan e i suoi nemici*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, giugno 2022, 451. L'autore racconta che in un primo momento, negli Stati Uniti, nell'ambito del problema dello spazio di tutela accordato alla libertà di espressione quando il suo esercizio incide sulla reputazione individuale sono stati considerati "danni presunti" quelli derivanti dallo *slander* (lesioni arrecciate attraverso comunicazioni in forma orale) e dal *libel* (casi di informazione pregiudizievole della reputazione veicolata in forma scritta). Con la conseguenza che, "al soggetto offeso non gravava alcun onere di provare l'entità delle conseguenze dannose discendenti dalle affermazioni diffamatorie [...] e gli spettava un risarcimento nella misura dei *general damages*".

(8) *Cass. Civ., Sez. VI, 15 gennaio 2021, n. 659*, ord.

(9) *Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2021, n. 27126*; *Cass. Civ., Sez. III, 29 settembre 2021, n. 26331*; *Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2021, n. 14268*; *Cass. Civ., Sez. III, 24 aprile 2019, n. 11203*; *Cass. Civ., 4 dicembre 2018, n. 31233*, ord.;

Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071; Cass. Civ., Sez. III, 27 luglio 2015, n. 15757; Cass. Civ., Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15111; Cass. Civ., Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 378.

(10) G. Ponzanelli, *La falsa alternativa tra danno in re ipsa e danno conseguenza: in attesa delle Sezioni Unite*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2022, 889-891.

(11) Cass. Civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26972; v. anche Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 576.

(12) V. sentenza Cass. Civ., SS.UU., 5 luglio 2107, n. 16601, punto 9.

(13) Punto 10.5 dell'ordinanza *Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2022, n. 1162*.

(14) *Cass. Civ., Sez. III, 27 luglio 2015, n. 15757*; sentenza *T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 4 gennaio 2016, n. 1*; *Cass. Civ., Sez. III, 27 giugno 2016, n. 13224* "l'apparente contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla qualificazione del danno da occupazione abusiva di immobile, quale danno '*in re ipsa*' ovvero quale ordinario danno-conseguenza, si risolve nell'affermazione - comune a tutti i precedenti giurisprudenziali - secondo cui il danneggiato è onerato della prova del pregiudizio patrimoniale subito dalla lesione del diritto reale o personale esercitato sul bene, o comunque della situazione di fatto consistente nel legittimo esercizio del possesso, pregiudizio che non coincide con l'evento lesivo, essendo un '*quid*' ontologicamente distinto dalla violazione della preesistente situazione giuridica che qualifica la titolarità in capo ad un soggetto della relazione di interesse (giuridico: tutelato dall'ordinamento) con la '*res*'. È ben vero, infatti, che il diritto sul bene nella sua massima estensione (diritto di signoria) attribuisce al titolare i poteri di disposizione e godimento, e che la violazione del diritto determinata dalla condotta illecita del terzo, viene a sopprimere proprio tali contenuti sostanziali del diritto, ma questo non è sufficiente a ravvisare - oltre alla esigenza di ripristinare la situazione giuridica violata ed eventualmente, ove ricorrono esigenze di prevenzione speciale, di reprimere l'autore dell'illecito con l'applicazione di misure afflittive - anche un (ulteriore e distinto) pregiudizio di natura patrimoniale, che dovrà pertanto essere allegato e dimostrato da colui che agisce in giudizio per vedere accertato il proprio credito risarcitorio. Orbene il contrasto giurisprudenziale deve ritenersi soltanto apparente in quanto, la lesione del danno '*in re ipsa*' non prescinde dal predetto accertamento, ma si limita ad affidarlo alla prova logica presuntiva, ritenendo che la allegazione da parte del danneggiato di determinate caratteristiche materiali e specifiche qualità giuridiche del bene immobile, consentano di pervenire alla prova - fondata su una ragionevole certezza, la cui rispondenza logica deve essere verificata alla stregua del criterio probabilistico dell'*"id quod plerumque accidit"* - che 'quel tipo di bene immobile' sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero. In tal senso i contrasti che si registrano tra i precedenti richiamati non attengono al principio di diritto della necessità della prova del danno-conseguenza di cui è onerato il danneggiato, ma si risolvono nella diversa specificità delle fattispecie concrete esaminate, avuto riguardo alle peculiari circostanze addotte dal danneggiato in relazione alle caratteristiche del bene immobile, alle qualità soggettive del titolare dello stesso, oltre che ad altre rilevanti circostanze fattuali, elementi tutti che consentono di pervenire all'accertamento del probabile impiego che dell'immobile avrebbe fatto il legittimo titolare".

(15) *Cass. Civ., Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 378.*

(16) A. Caringella, *Quale spazio per il danno in re ipsa?*, *Cass. Civ., Sez. III, 19 settembre 2022, n. 27389*, ord., in *Danno e resp.*, 2022, 6, 710.

(17) Questo aspetto è stato di recente evidenziato in materia di nesso causale e danno da perdita di chance in termini comparativi dato il progetto di riforma del codice belga da S. Garreffa, *Uno sguardo al progetto di riforma del codice civile belga: interessanti prospettive in materia di nesso causale e danno da perdita di chance*, in *Resp. civ. e prev.*, fasc. 4, 2022, 1319.

(18) M. Bussani, *L'illecito civile*, in *Trattato di Diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Sez. IV, Napoli, 2020, 189 ss.

(19) C. Massimo Bianca, *La responsabilità*, Milano, 2021, 558-559 e 561.

(20) G. Alpa, *Il problema dell'atipicità dell'illecito*, 1979, *passim*.

(21) R. Neuner, *Interesse und Vermögensschäden*, in *Arch. civ. priv.*, 1931, (133), 283 ss.

(22) Teoria criticata da Scognamiglio, *Appunti sulla nozione di danno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, 37 ss.

(23) M. Franzoni, *Il danno risarcibile*, in *Trattato della Responsabilità civile*, diretto da Franzoni, Milano, 2010, 117.

(24) C. Salvi, *La responsabilità civile*, in *Trattato di Diritto Privato*, a cura di G. Iudica - P. Zatti, Milano, 2019, 85.

(25) P. Sirena, *Il concetto di "danno" nella disciplina italiana e francese della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, 544-565.

(26) Si tratta di una causa promossa dinanzi alla corte di Giustizia dell'Unione Europea per una controversia tra una compagnia aerea di diritto lituano AB flyLAL-Lithuanian Airlines, in liquidazione contro due società di diritto lettone, l'"Aeroporto di Riga" e l'"Air Baltic Corporation". C-27/17 AB flyLAL-Lithuanian Airlines, in liquidazione contro Starptautiskā Iidosta Rīga VAS Air Baltic Corporation A/S, intervenienti ŽIA Valda AB, VA Reals AB, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba ECLI:EU:C:2018:533.

(27) *Cass. Civ., Sez. III, 13 settembre 2019, n. 22857*. V. anche, *Cass. Civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28986*; e Cass. Civ., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 581 la quale al punto 8.2 chiarisce che "si è consolidata nella cultura giuridica contemporanea l'idea, sviluppata soprattutto in tema di nesso causale, che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale la problematica causale, detta causalità

materiale o di fatto, presenta rilevanti analogie con quella penale, *artt. 40 e 41 c.p.*, ed il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria".

(28) M. Franzoni, *Le causalità nella responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 3, 2022, 295-303; 297.

(29) M. Sella, *La responsabilità civile nei nuovi orientamenti giurisprudenziali*, I, Milano, 2007, 560.

(30) G. Alpa - M. Bessone - V. Zeno Zencovich, *I fatti illeciti*, in *Trattato di Diritto Privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, (Ed. II), 1995, 171.

(31) G. Ponzanelli, *La falsa alternativa tra danno in re ipsa e danno conseguenza: in attesa delle Sezioni Unite*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, IV, 890.

(32) V. per esempio *Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686*; *Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 6000*; v. anche *Cons. Stato, Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4461*; *Cass. Civ., Sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157*.

(33) V. per esempio *Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2708*; *Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1651*.

(34) *Cons. Stato, Sez. VI, 12 marzo 2004, n. 1261*; *Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 2010, n. 8549*; *Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2010, n. 2384*.

(35) *Cons. Stato, Sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5458*; *Cons. Stato, Sez. III, 5 giugno 2014, n. 2867*.

(36) V. per esempio Cons. giust. amm. Sicilia 28 marzo 2022, n. 397.

(37) *Cons. Stato, Sez. III, 28 giugno 2022, n. 5355*, in cui non si ritiene che il ricorrente abbia indicato a riguardo "spunti concreti" per determinare il danno.

(38) Cons. Stato, Ad. Plen., 19 aprile 2013, n. 7 - Risarcimento per usura psicofisica.

(39) Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Campos Sànchez-Bordona presentate il 6 ottobre 2022, nella causa C-300/21, UI c. Österreichische Post AG, ECLI:EU:C:2022:756.

(40) Sentenza Trib. Milano, Sez. lav., 13 settembre 2022, in *leggiditalia.it*; v. anche la sentenza App. Brescia, Sez. II, 7 settembre 2022, *ivi*.

(41) *Cass. Civ., Sez. VI-1, 20 agosto 2020, n. 17383*, ord., in *leggiditalia.it*.

(42) *Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 2021, n. 16402*, ord., in *Foro it.*, 2021, 11, 1, 3589.

(43) Sentenza Trib. Milano, Sez. I, 12 maggio 2022, in *leggiditalia.it*.

(44) *Cass. Civ., Sez. I, 8 gennaio 2019, n. 207*, ord.; nella giurisprudenza di merito, v., tra le altre le sentenze: Trib. Roma, Sez. I, 10 aprile 2019; Trib. Latina 29 marzo 2019; Trib. Brindisi 2 marzo 2011, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 1, 1, 1, con nota di Bellante.

(45) Riferimento all'art. 7, Reg. CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo; e all'art. 19, Reg. UE n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il Reg. CE n. 2006/2004 (in *G.U.*, 2010, L 334, p. 1).

(46) Sentenza Corte di Giustizia UE 12 marzo 2002, C-168/00, Simone Leitner c. TUI Deutschland GmbH & Co. KG., ECLI:EU:C:2002:163.

(47) Sul tema dei danni causati dalla tecnologia, anche in modo non volontario, v. S. Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, 52.

(48) Commissione europea, Libro Bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente, COM(2000) 66 definitivo, del 9 febbraio 2000, par. 4.3.

(49) S. Caprioli, *Il Codice civile. Struttura e vicende*, cit.; J.L Halperin, *L'impossible Code Civil*, Paris, PUF, 1992.

(50) Si tratta di un principio generale riconosciuto in tutti gli ordinamenti attuali e del passato: P. Stein, *I fondamenti del diritto europeo*, trad. ital., Milano, 1987, 253 ss. Questo è il caso del diritto romano, che contemplava lo strumento della *condictio*, che aveva l'obiettivo di restituire le cose illegittimamente acquisite: V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di Diritto romano*, IX ed., Napoli, 1982, 360 ss.). Per il diritto comune v. il Dig. 12. 4-7, 13. 1. Cod. 4. 5-9. Per il *common law* e il diritto nordamericano il principio si fa risalire alla decisione di Lord Mansfield in Moses c. Macferlan del 1760. Per la nozione nel *common law*, v. C.G. Cheshire - C.H. Fifoot - M.P. Furmston, *Law of Contract*, ed. 17, London, Dublin, Edinburgh: Oxford University Press, 2012.

(51) In *Foro it.*, 1990, I, 2702; in *Dir. e pratica lav.*, 1990, 1879; in *Notiziario giurisprudenza lav.*, 1990, 385; in *Impresa*, 1990, 1977; in *Mass. giur. lav.*, 1990, 261; in *Cons. Stato*, 1990, II, 878; in *Informazione prev.*, 1990, 1225; in *Riv. personale ente locale*, 1990, 1075; in *Orient. giur. lav.*, 1990, fasc. 3, 174; in *Riv. amm.*, 1990, 1219; in *Mass. giur. lav.*, 1990, 368 (m), n. Dondi; in *Giur. piemontese*, 1990, 480; in *Giust. civ.*, 1990, I, 2780.

(52) V. la decisione della Suprema Corte degli USA in *Carey v. Piphus*, 435 US 247 (1978.).

(53) V., per esempio, la sentenza Corte Europea dei Diritti Umani 1° giugno 2015, Neshkov e altri c. Bulgaria, no. 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 and 9717/13, punto 190.

(54) Sentenza Corte Europea dei Diritti Umani 6 luglio 2005, Lloyd e altri c. Regno Unito, no. 29798/96, 30395/96, 34327/96, 34341/96, 35445/97 36267/97, 36367/97, 37551/97, 37706/97, 38261/97, 39378/98, 41590/98, 41593/98, 42040/98, 42097/98, 45420/99, 45844/99, 46326/99, 47144/99, 53062/99, 53111/99, 54969/00, 54973/00, 54997/00, 55046/00, 55068/00, 55071/00, 56109/00, 56231/00, 56232/00, 56233/00, 56429/00, 56441/00, 2460/03, 2482/03, 2483/03, 2484/03 and 2490/03, punti 160 e 161.

(55) Sulla sussidiarietà della tutela risarcitoria v. per esempio A. Bartolini, *Situación jurídica indemnizable (en el derecho de la Unión Europea)*, in M.I. Álvarez Ledesma - R. Cippitani (a cura di), *Diccionario analítico de derechos humanos e integración jurídica*, cit., 607 ss.

(56) Dopo la sentenza Cass. Civ., SS.UU., 22 luglio 1999, n. 500.

(57) Sentenza *Cass. Civ., Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183*.

(58) Come ricorda B. Windscheid, *Diritto delle pandette*, trad. in italiano di C. Fadda - P.E. Bensa, Torino, 1904, par. 455.1, nt. 6.

(59) In particolare v. F. Savigny, *Le obbligazioni*, trad. in italiano di G. Pacchioni, Torino, 1915, II, v. in part. parr. 82 ss.

(60) P.G. Monateri, *I danni punitivi al vaglio delle Sezioni unite*, in *Foro it.*, 2017, 9, parte I, 2648.

(61) Tra gli altri commenti alla sentenza, v. A. Ricciardi, *Le Sezioni Unite aprono la porta ai punitive damage*, in *Giur. comm.*, 2019, 5, parte II, 1074 ss.; C. Salvi, *Le funzioni della responsabilità civile e il volto italiano dei danni punitivi*, in *Foro it.*, 2018, 7/8, parte I, 2504; A. Pepe, *Responsabilità civile e punitive damage*, in *Studium iuris*, 2018, 1, 60 ss.; F. Ferrari, *Sul riconoscimento di sentenze straniere di condanna ai danni punitivi*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 4/5, 1362; M. Grondona, *Le direzioni della responsabilità civile tra ordine pubblico e punitive damages*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 10, 2017, parte I, 1392; A. Palmieri - R. Pardolesi, *I danni punitivi e le molte anime della responsabilità civile*, in *Foro it.*, 2017, 9, parte I, 2630; G. Zara, *L'ordine pubblico attraverso la lente di ingrandimento del giudice di legittimità: in margine a Sezioni Unite 16601/17*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2017, 3, 722.

(62) R. Cippitani, *Codici civili e protezione degli interessi fondamentali nella tecno-scienza*, in *Nuovo diritto civile*, 2018, 225-274; Id., *The "Contractual Enforcement" of Human Rights in Europe*, in A. Diver - Ja. Miller (editors), *Justiciability of Human Rights Law in Domestic Jurisdictions*, Cham (ZG): Springer International Publishing AG, 308-331.

(63) V. per esempio il Procedimento di infrazione n. 2007/4679 contro l'Italia per la non trasposizione corretta della *Dir. 2004/35/CE* sulla responsabilità ambientale.

(64) Si permetta il rinvio R. Cippitani, *Qualificazione della responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici nella fase precedente alla stipula del contratto*, commento a *T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 6 novembre 2018, n. 2501*, in questa

Rivista, 2, 2019, 246-259; Id., Responsabilità da mero comportamento nella "dimensione relazionale complessiva" tra amministrazione pubblica e privato, nota a Cass. Civ., SS.UU., 15 gennaio 2021, n. 615, in questa Rivista, 3, 2021, 315-324.

(65) Sentenza Corte di Giustizia UE 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur c. Bundesrepublik Deutschland e The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame e a., ECLI:EU:C:1996:79.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.